



Delibera n. 17/2022

QUESITI E RESPONSI SUI LAVORI STRUTTURALI

Premessa

I quesiti fanno riferimento alle procedure amministrative di denuncia dei lavori, deposito del progetto, esecuzione dei lavori per lavori strutturali, secondo quanto stabilito da DPR 380/01, NTC 18 DM 17/01/18 e DGR 938/17, e più precisamente alle procedure di scelta del Collaudatore Statico.

Quesito 1

Si richiede se il caso in cui il Committente - presente come soggetto privato - coincida con il legale rappresentante dell'Impresa esecutrice i lavori - impresa esecutrice presente come soggetto giuridico distinto ovvero come azienda e non come persona fisica - rientri nella casistica ex Comma 4 Art. 67 DPR 380/01 in cui è necessaria la scelta del Collaudatore Statico da Terna di nominativi di iscritti sorteggiata presso l'Ordine Competente;

Il riferimento normativo è costituito dall'art. 67 comma 4 del D.P.R. 380/01 che si riporta:

“Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi, fra i quali sceglie il collaudatore”.

Nel caso prospettato a questo Ordine il committente è un soggetto privato che, tuttavia, coincide con il legale rappresentante dell'Impresa esecutrice dei lavori. Impresa che, secondo qualificazioni giuridiche diverse, tuttavia dispone di distinta soggettività giuridica a esempio s.r.l. s.p.a. s.a.p.a.

Tale fattispecie, da un punto di vista esclusivamente formale sembrerebbe esulare dall'ambito di applicazione della norma sopra trascritta attesa la formale differenza soggettiva tra committente persona fisica e impresa esecutrice dotata di una propria distinta soggettività rispetto alla figura del committente.

Dal punto di vista formale, pertanto, occorrerebbe concludere che un committente esiste è la persona fisica legale rappresentante dell'impresa, ed è, sempre da un punto di vista formale, distinto dalla impresa stessa.

La conclusione sarebbe pertanto quella di escludere la applicazione della norma di cui all'art. 67, comma 4, d.p.r. 380/01

Tuttavia, tale conclusione non appare persuasiva alla luce della finalità della norma che manifestamente appare quella di garantire la terzietà e l'indipendenza del collaudatore rispetto

all'esecutore dei lavori nell'ottica del superiore interesse pubblico alla sicurezza delle costruzioni.

Deve, infatti, notarsi come, nel caso in cui committente ed esecutore dei lavori siano soggetti formalmente e sostanzialmente distinti, la terzietà e della indipendenza del collaudatore rispetto all'esecutore è tendenzialmente garantita dalla posizione di contrapposizione sinallagmatica tra committente ed esecutore.

Contrapposizione che allorquando, come nel caso prospettato vi è coincidenza sostanziale tra le figure (committente – esecutore), viene inevitabilmente meno.

Nella fattispecie sottoposta all'attenzione di questo Ordine sussiste, pertanto, la *eadem ratio* sottesa alla previsione di cui all'art. 67, comma 4, d.p.r. 380/01, che si ripete consiste nella garanzia della terzietà e imparzialità del collaudatore a garanzia della sicurezza delle costruzioni.

La sussistenza della *eadem ratio* giustifica l'applicazione analogica ai sensi dell'art. 12 comma 2 disp. prel. c.c. non costituendo la norma di cui all'art. 67, comma 4, d.p.r. 380/01 norma eccezionale, essendo la stessa finalizzata a evitare il verificarsi anche potenziale di conflitti di interesse tra esecutore e collaudatore.

E ciò in quanto, dal punto di vista sostanziale, il “conflitto” la contrapposizione sinallagmatica tra committente ed esecutore che esclude la designazione della terna non esiste.

In conclusione, questo Ordine è del parere che, nella diversità delle situazioni che in concreto possono presentarsi ogni, qual volta non vi sia separazione sostanziale di interessi tra committente e esecutore ancorché sussista una separazione formale, la norma di cui all'art. 67, comma 4, d.p.r. 380/01 debba trovare applicazione.

Quesito 2

In caso di risposta affermativa al Quesito 1 si richiede quale sia il soggetto che deve richiedere l'estrazione di Terna di nominativi – se il Committente privato, persona fisica, o se l'Impresa esecutrice;

L'art. 67, comma 3, d.p.r. 380/01 prevede: *Contestualmente alla denuncia prevista dall'[articolo 65](#), il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.*

Fisiologicamente la scelta del collaudatore compete al committente.

Nel caso in cui il committente non esista, la richiesta della terna deve necessariamente pervenire dall'esecutore ai sensi dell'art. 67, comma 4.

Peraltro, stante la sostanziale coincidenza dei due soggetti nel caso di specie, questo Ordine ritiene ammissibile anche una richiesta proveniente dal “committente” persona fisica.

Ciò che importa sottolineare è che la duplicazione di competenze non deve risolversi in un incentivo all'inerzia o al ritardo nella richiesta di designazione della terna.

Pertanto, appare necessario qualora la richiesta provenga dal Committente persona fisica darne notizia all'impresa esecutrice.

L'incarico di collaudatore statico è previsto che sia conferito dal Committente e pertanto la scelta della terna richiesta e il relativo conferimento è sempre fatto dal Committente come previsto dall'art. 67 comma 3:

*Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore **scelto dal committente** e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.*

La richiesta della terna è a carico del Costruttore come previsto dall'art. 67 comma 4: **è fatto obbligo al costruttore** di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'Ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi, fra i quali sceglie il collaudatore.

Tuttavia, questo consiglio ritiene che anche la richiesta presentata dal Committente sia da considerare procedibile in quanto sottintende il medesimo interesse di terzietà garantito dalla nomina ordinistica della terna da cui è sempre il Committente a scegliere il nominativo a cui conferire l'incarico.

Quesito 3

Si richiede se possa essere richiesta la Terna di nominativi per la scelta del Collaudatore anche nei casi in cui la scelta da Terna non è prevista come obbligo di legge ed in tale caso chi siano i soggetti che possono effettuare la richiesta (tra i soggetti nei ruoli di Committente, di Impresa Esecutrice, di Progettista, di Direttore dei lavori)

Ancorché non sia prevista dalla legge è facoltà del Committente e dell'Impresa esecutrice procedere alla richiesta di una terna di collaudatori statici.

Tale ipotesi, tuttavia, stante il suo carattere di volontarietà, non è inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 67 comma 4, non ricorrendone i presupposti costituiti, come si è detto, dalla coincidenza tra committente ed esecutore.

Il committente, pertanto, potrà sempre richiedere la nomina da parte dell'Ordine della terna al fine di operare una scelta in un ambito di soggetti designati in via imparziale dall'Ordine.

Deve sottolinearsi come la richiesta possa essere fatta anche dal Costruttore, con il limite, in questo ultimo caso, che la scelta tra i nominativi della terna non sarà giammai vincolante per il committente, il quale è il dominus finale della scelta del collaudatore.



Non si ritiene che la designazione della terna di professionisti possa essere chiesta dal progettista o dal direttore dei lavori in proprio. Costoro potranno essere incaricati dal committente o dall'impresa, a seconda delle ipotesi (art. 67, comma 3 o 67, comma 4 d.p.r. 380/01) quali delegati o procuratori all'invio della richiesta. In questo caso l'Ordine richiederà inderogabilmente la giustificazione scritta dei poteri (art. 1392 e 1393 c.c.).

Quesito 4

In ultimo si richiede un prospetto che esponga il dettaglio delle casistiche in cui si debba considerare l'obbligo di richiesta di Terna per la scelta del Collaudatore Statico – Impresa che esegua i lavori in proprio e Committente che esegua i lavori in proprio in economia – e che espliciti natura giuridica e costituzione dei soggetti individuati nei ruoli definiti dalla Procedura Amministrativa (Committente ed Impresa esecutrice)

Il quesito in questione trova risposta nella lettura dell'art. 67 comma 4 e nella considerazione della sua *ratio*: Ogni qual volta vi sia sostanziale coincidenza tra committente ed esecutore al di là della separazione formale dei due soggetti.

Esemplificativamente l'ipotesi ricorrerà in tutti i casi di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Nel caso di dubbio la soluzione suggerita è comunque quella di richiedere la nomina della terna non essendo tale facoltà preclusa dalla legge.

Cordiali Saluti

Il Segretario
Ing. Deborah Savio
f.to digitalmente

Il Presidente
Ing. Enrico Sterpi
f.to digitalmente